



**COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA  
ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28 luglio 2010*



# INDICE

## Titolo I - I PRINCIPI

### Art. 1 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco in base al D.P.R. 31/03/1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, anche tramite suo delegato, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente nel territorio del Comune come patrimonio indisponibile dello Stato.
3. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotterà specifiche ordinanze previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
4. In caso di detenzione o allevamento di animali in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico o tali da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, il Sindaco, valutata la gravità della situazione, con apposito provvedimento ordina il trasferimento degli animali in strutture di ricovero, rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento e cura. In alternativa previo accordo con il detentore, è possibile evitare detto provvedimento con il supporto di volontari delle associazioni protezioniste, per consentire di controllare lo stato di benessere degli animali.

### Art. 2 - Tutela degli animali

1. Il Comune, in base alla Legge 17/08/1991 n. 281 e s.m., alla L.R. 07/04/2000 n. 27 ed alla L.R. 17/02/2005 n. 5, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di maltrattamento e crudeltà contro di essi ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione statale e regionale.
3. Il Comune tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione così per gli animali provenienti da strutture di ricovero.

### Art. 3 - Associazioni ed Enti di protezione animale

1. Il Comune sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità zoofile attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento.

## **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 4 - Definizioni**

1. La definizione generica di "animale", quando non diversamente specificata nel presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e di cui al D.P.C.M. 28/02/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati detenuti a qualsiasi titolo in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di "animale" si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11/02/1992 n. 157.

### **Art. 5 - Ambito di Applicazione**

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di San Martino in Rio.



### **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 6 - Detenzione di animali**

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dello stesso.
2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare i diritti previsti dal presente regolamento e dalle leggi in vigore.
3. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e dovranno necessariamente essere eseguite le cure prescritte nei tempi e nelle modalità utili ad un rapido miglioramento del loro stato di salute.
4. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi esclusivamente da medici veterinari.
5. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
6. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale, è tenuto ad adottare ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.

#### **Art. 7 - Mancato benessere animale**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli o sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificate per l'impiego, specie o età (violazione art. 544 ter c.p. come modificato L. n. 189 del 20/07/2004).
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute e tenerli in isolamento.
3. E' vietato detenere animali in terrazze o balconi per lunghi periodi di tempo, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti, o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche. Essi dovranno comunque essere attrezzati in modo tale che, nel periodo di ricovero, l'animale abbia a sua disposizione un riparo, cibo ed acqua da bere. E' vietato altresì isolarli in cortili, rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici.
4. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo per necessità certificate dal medico veterinario curante.
5. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e di uccelli e piccoli roditori. Le gabbie da utilizzare devono avere un fondo rigido per evitare eventuali ferite alle zampe.
6. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze - anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte, ecc. - percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.

8. Preso atto dell'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13/11/1987, è vietato il taglio delle orecchie e la recisione delle corde vocali ai cani di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie e dei denti ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento perseguibili ai sensi del vigente codice penale. Tali divieti si estendono a tutte le specie di animali. E' altresì vietato il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard ed eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita. A coloro che contravvengono alla presente disposizione verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento. Nel caso si tratti di Medici Veterinari, si provvederà inoltre alla segnalazione al competente Ordine Provinciale.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente, ed in particolare a scopo di scommesse e/o combattimenti. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.
10. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente ad esclusione dei volatili da competizione non destinati alla alimentazione dell'uomo (ad es. canarini di colore).
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto chiusi a ripostiglio su tutti i lati. E' altresì vietato lasciare gli animali di ogni specie chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno. E' vietato lasciare soli animali chiusi in autovetture o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti se non per periodi molto brevi.
12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costringenti e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.
14. E' vietato esporre gli animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo.
15. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.
16. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.
17. E' vietata la detenzione, e l'uso di colle per la cattura di animali (mammiferi, rettili, anfibi, uccelli) ad esclusione dell'utilizzo per le operazioni di derattizzazione (rif. art.8).
18. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

#### **Art. 8 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
3. Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto e/o inserimento come animali da compagnia.

#### **Art. 9 - Abbandono e ritrovamento di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, di cui si sia in possesso, sia esso appartenente alla fauna selvatica autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 27/2000, la mancata comunicazione al comune nei casi di rinuncia di proprietà e la mancanza palese di custodia degli animali posseduti sono equiparati all'abbandono. All'abbandono si applica pertanto quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali a carico del trasgressore.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna selvatica autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
4. In caso di ritrovamento di animali abbandonati o di smarrimento/sottrazione di animali propri è fatto obbligo di provvedere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni alla segnalazione presso gli uffici comunali (ufficio relazioni con il pubblico, ufficio anagrafe canina e polizia municipale) e per i cani anche presso il canile convenzionato con il comune.
5. Il mancato ritiro, da parte dei proprietari, degli animali ritrovati, è equiparato all'abbandono. All'abbandono si applica pertanto quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali a carico del trasgressore.

#### **Art. 10 - Avvelenamento di animali**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura o agro-silvo-pastorali, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione Provinciale. Il sindaco, con propria ordinanza, prescrive le modalità di bonifica del terreno e/o del luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

#### **Art. 11 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di San Martino in Rio secondo le modalità e i limiti



previsti dal seguente articolo ed i regolamenti delle aziende di trasporto pubblico, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali condizioni previste del gestore del servizio. Gli animali dovranno in ogni caso essere accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.

2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti l'uso del trasportino.
3. Il proprietario e/o il momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle cose o a terzi.
4. Il proprietario e/o il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.
5. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali purchè i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto previsto dal nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.

#### **Art. 12 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. Sono vietati la detenzione e/o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate da un medico veterinario, i proprietari degli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca dell'animale, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale.

#### **Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto, su tutto il territorio comunale, di utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.
2. E' altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art. 14 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio e per i responsabili delle pensioni di animali da compagnia. Esposizione di animali negli esercizi commerciali**

1. Il commerciante, allevatore, proprietario e/o responsabile della pensione di animali da compagnia deve adempiere alle indicazioni previste per una gestione e detenzione corretta nel commercio e nell'allevamento (modalità, rispetto delle caratteristiche etologiche, delle esigenze nutrizionali, ambientali e sanitarie) contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 394/2006 relativa alle "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali".

2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali di esporre animali in vetrina.
3. E' altresì vietato a tutti gli esercizi commerciali, non indicati per il commercio di animali, utilizzare nei locali e/o all'esterno del punto vendita in cui si svolge l'attività, animali di qualsiasi specie finalizzati a richiamare il pubblico.
4. Gli animali in esposizione nell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole e provvisti di acqua e cibo.
5. E' fatto divieto di vendita ambulante ed occasionale di animali.

**Art. 15 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili**

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da compagnia coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.
2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza o competizioni di cani di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.
- 2 bis Sono ammesse anche le competizioni di equidi, purchè in accordo con le Associazioni di settore.
3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti simili, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che lo stesso sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo.
4. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche.
5. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall'organizzatore la presenza di un medico veterinario.
6. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l'Associazione o l'Ente promotore dovrà presentare al Comune, apposita istanza di autorizzazione.
7. Spetta al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL di Reggio Emilia l'espressione del parere sulla idoneità delle strutture e delle attrezzature utilizzate per la manifestazione, nonché l'indicazione delle norme sanitarie che dovranno essere vincolanti per la partecipazione degli animali alle diverse manifestazioni.

**Art. 16 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. E' fatto divieto, salvo quanto disposto dai commi successivi, utilizzare a scopo di spettacolo o intrattenimento qualsiasi specie animale durante feste, sagre o festeggiamenti, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 15, delle manifestazioni zootecniche e dei concorsi ippici.
2. E' altresì vietato l'impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie o dimostrative, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie o piazze comunali.
3. E' vietato nel territorio comunale l'utilizzo di qualsiasi specie di animale esotico.

4. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia commerciale che sanitaria, nonché all'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.
5. Il titolare/rappresentante dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non essere stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali; l'eventuale condanna sarà motivo di diniego delle autorizzazioni.
6. Per gli animali domestici della specie canina e felina si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 15.
7. Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi), che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell'autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di non concessione dell'autorizzazione.
8. La verifica sull'osservanza dei criteri di propria competenza sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'AUSL e dagli organi di vigilanza preposti almeno 24 ore prima dell'inizio dello spettacolo o intrattenimento. Il Servizio Veterinario dovrà esprimere il necessario parere al conseguente rilascio dell'autorizzazione. Tale verifica potrà essere effettuata durante tutto il periodo di permanenza sul territorio comunale, ovvero prima e durante lo svolgimento degli spettacoli.
9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, verrà disposta la revoca dell'autorizzazione sanitaria, nonché qualora ne sussistono i requisiti con Ordinanza contingibile da emanarsi ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 previa richiesta dell'Organo di vigilanza, verrà disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento. L'attività potrà essere ripresa solo dopo aver ottemperato alle disposizioni prescritte, previa verifica da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL che formulerà parere necessario al rilascio di una nuova autorizzazione sanitaria temporanea.
10. Le domande che perverranno all'Amministrazione Comunale relative ad autorizzazioni o permessi per spettacoli, intrattenimenti, competizioni, esibizioni, gare e mostre mercato con utilizzo di animali, dovranno acquisire il parere preventivo del Servizio Veterinario dell'AUSL. Il rilascio di patrocinio è sempre subordinato all'adozione dell'autorizzazione sanitaria temporanea.
11. Lo svolgimento dell'attività circense e/o delle mostre itineranti, è consentito nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni previste dalla L.R. n. 5/2005 nonché dalla Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007.
12. Il soggetto interessato dovrà esibire al Servizio Veterinario dell'AUSL, prima del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, oltre al registro CITES di cui al D.M. 08/01/2002, anche il registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili.

## **Titolo IV – CANI**

### **Art. 17 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria attraverso regolari uscite giornaliere ma evitando di sottoporre il cane a sforzi eccessivi e prolungati.
2. E' vietato condurre cani con l'ausilio di mezzi motorizzati.
3. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.

### **Art. 18 - Detenzione dei cani**

1. I cani di proprietà/possesso che circolano nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti con guinzaglio di misura non superiore a mt 1,50.
2. Il proprietario e/o conduttore dovrà portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta della Autorità competenti, salvo i casi di cui al successivo comma 4.
3. Nelle aree appositamente attrezzate (aree di sgambamento) i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e/o detentore.
4. I cani la cui indole aggressiva è certificata dall'ASL di competenza vanno comunque condotti con guinzaglio e museruola.
5. Sarà cura del proprietario e/o conduttore non far accedere il proprio cane, se aggressivo, nello sgambamento quando sono presenti altri cani.
6. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da impedire eventuali aggressioni a soggetti esterni alla proprietà e non consentire agli animali di uscire o sporgere sul luogo pubblico.
7. L'obbligo del guinzaglio e della museruola viene meno quando trattasi di cani usati e utilizzati durante la caccia, quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine o dalle Forze Armate, oltre che per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet-therapy.
8. Temporanei esoneri possono essere concessi dall'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione, che dovrà essere esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
9. Ove sia custodito almeno un cane, è fatto obbligo a chiunque detenga l'animale a qualsiasi titolo, di segnalarne la presenza attraverso appositi cartelli ben visibili e collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso

### **Art. 19 - Caratteristiche e dimensioni dei recinti o box**

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e a soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi. .

2. E' consentito detenere i cani ad una catena a tenuta fissa di almeno 6 metri, fissata a terra o a non più di un metro da terra o preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza massima di 2 metri dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà in ogni caso sempre permettere al cane di raggiungere il riparo nonché le ciotole dell'acqua e del cibo.
3. Il cane dovrà essere liberato dalla catena almeno una volta al giorno per consentire un'opportuna attività motoria.
4. I ripari per i cani tenuti alla catena dovranno avere le caratteristiche descritte nel successivo comma 6.
5. Il recinto in cui ospitare il cane, compatibilmente con lo spazio a disposizione, deve avere la superficie adeguata alla mole dell'animale e comunque –non inferiore ai 9 mq di cui 1/3 coperto, chiuso su due lati e con cuccia, fatta salva la possibilità di mantenere misure inferiori esclusivamente per cani di piccola taglia; secondo le seguenti classi di peso: da 10 a 30 kg di peso 9 mq; oltre i 30 kg di peso 15 mq;
6. In questo caso è facoltà dell'organo di vigilanza valutare il corretto rapporto tra spazio disponibile e benessere dell'animale occupante. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di i 5 mq, escluse le cucciolate. Il cane dovrà uscire dal recinto almeno una volta al giorno per consentire un'opportuna attività motoria.
7. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto devono essere tali da impedire la fuga del cane e da garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. I recinti devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) e, per cani di grande taglia devono avere un'altezza di almeno mt. 2 (due), devono essere ancorati a terra e con eventuale recinzione aggiuntiva di almeno cm 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.
8. I recinti devono essere parzialmente ombreggiati, provvisti di una pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucchiolo; avere un'inclinazione per il drenaggio. Non devono esservi ristagni di acqua, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.
9. I recinti devono essere dotati di cucce da collocare nella parte più coperta e riparata; dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.
10. I cani custoditi nei recinti non dovranno mai essere mantenuti ad una continua esposizione solare, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la loro salute e devono essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.
11. Ai proprietari dei cani che non ottemperano alle norme del presente articolo oltre alla contestazione di eventuali illeciti, il Servizio Veterinario dell'AUSL, impartirà le prescrizioni di adeguamento disponendo i tempi di esecuzione al fine di garantire un rapido raggiungimento delle condizioni di una corretta detenzione finalizzata al benessere degli animali.
12. La valutazione del box, metratura, copertura, cucce, ombreggiamento, sua collocazione e sua gestione (pulizia e garanzia dell'attività motoria all'animale) è fondamentale per la valutazione del benessere psicofisico e comportamentale dell'animale e comunque è vietato isolare lo stesso in un angolo del giardino, senza consentirgli alcun contatto sociale (altri cani o persone).

13. Il box/recinto dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti sul territorio comunale.

#### **Art. 20 - Conduzione dei cani - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario/detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, i giardini ed i parchi pubblici.
2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio anche l'apposita museruola.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.
4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o altri diversamente abili.
5. E' vietato l'uso di collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici.

#### **Art. 21 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, dotati anche degli opportuni servizi (contenitori dei rifiuti, acqua potabile, bacheca informativa con le prescrizioni per il corretto accesso e utilizzo dell'area).
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante, agli altri animali eventualmente presenti e/o alle strutture. Prima di liberare il cane nell'area di sgambamento è opportuno tener presente le eventuali conflittualità tra cani dello stesso sesso o in estro, con i cani già presenti.

#### **Art. 22 - Accesso dei cani guida di persone non vedenti**

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.

#### **Art. 23 - Accesso negli uffici comunali e negli esercizi pubblici**

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di San Martino in Rio, salvo quelli per cui i proprietari e/o gestori segnalino un divieto ai sensi delle norme vigenti.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e negli uffici comunali, dovranno farlo usando il guinzaglio e ove previsto dalle norme vigenti anche apposita museruola o idoneo trasportino, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino danno.
3. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del 26/07/2003 previa comunicazione al Sindaco, potranno liberamente scegliere di fare accedere o meno gli animali d'affezione nel proprio esercizio apponendo in tal caso una apposita vetrofanteria predisposta dal titolare e/o associazione a cui è iscritto.

#### **Art. 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni**

1. In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazze, giardini, marciapiedi, uffici, ecc.) dell'intero territorio comunale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi

titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di portare con se idoneo strumento per raccogliere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza di cui al successivo art. 49.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non si applicano ai proprietari e/o detentori di animali impiegati in pubblici servizi o quali accompagnatori di non vedenti e ipovedenti.

#### **Art. 25 - Struttura comunale per il ricovero di cani randagi**

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune di San Martino in Rio mediante apposita struttura di ricovero.
2. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più cani, come previsto dall'art. 12 della L. R n. 27/2000, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta. Se la cessione è motivata dall'aggressività del cane, l'Amministrazione Comunale segnalerà al Servizio Veterinario dell'Azienda USL la presenza di tali cani per i provvedimenti conseguenti. Il Dipartimento Sanità Pubblica – Area Territoriale Veterinaria di Correggio, attiverà la procedura per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata previsto dalla Delibera Regionale n. 647/2007, saranno altresì attivati i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione dalle morsicature.
3. L'accettazione della richiesta sarà comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche e verrà valutata e gestita in accordo con il gestore del canile Intercomunale mediante liste d'attesa.
4. Se i motivi di cessione non sono accoglibili la rinuncia a favore del Comune avverrà in forma onerosa in conformità al tariffario applicato dal gestore del Canile.

## **Titolo V - GATTI**

### **Art. 26 - Definizione termini utilizzati nel presente titolo**

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti indipendentemente dal numero che risulti vivere stabilmente in libertà e in modo stanziale.
3. Per habitat di colonia felina indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi.
4. Le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline sono denominate "Referenti di Colonia" o più comunemente "gattari/e". I Referenti di colonia collaborano con gli organi competenti e sono in grado di fornire le notizie sulla colonia, in base alla diretta esperienza acquisita nell'accudirne i componenti.

### **Art. 27 - Gatti di proprietà**

1. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, è auspicabile che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

### **Art. 28 - Colonie feline**

2. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che accudiscono i gatti componenti le colonie feline.
3. Il Comune in collaborazione con il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL e le Associazioni zoofile, può promuovere corsi di formazione al fine di rilasciare un tesserino di riconoscimento al Referente di colonia felina.
4. Ai Referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti in qualsiasi area di proprietà comunale.
5. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
6. L'accesso ai Referenti nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
7. Le colonie feline sono tutelate e gestite dal Comune attraverso i Referenti che le accudiscono. Il Comune di San Martino in Rio potrà stipulare una convenzione per la gestione delle stesse con i referenti e/o Associazione/i che li rappresentano. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
8. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune di San Martino in Rio in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, le Associazioni aventi finalità zoofile, i referenti e/o singoli cittadini.
9. Il riconoscimento di nuova colonia felina, sarà effettuato dal Comune su richiesta inoltrata al Sindaco dal cittadino che l'individua e ne potrà divenire referente.
10. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute. I Referenti si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazione e cure veterinarie dei gatti delle colonie,



secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabilite tra il Comune, il Servizio Veterinario dell'USL e l'Associazione convenzionata.

11. Il Comune di San Martino in Rio sentito il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, potrà stipulare annualmente una convenzione con un'associazione animalista per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline.
12. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dal Comune di San Martino in Rio su parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dallo stesso Servizio accertati.

#### **Art. 29 - Colonie feline presenti nei cantieri**

1. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro di carattere pubblico o privato i cui interventi ricadono in zone o aree interessate dalla presenza di colonia felina, dovrà prima dell'inizio dei lavori, prevedere ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati un'adeguata collocazione temporanea e/o definitiva per gli animali.
2. Dovrà essere sempre concessa ai referenti di colonia la possibilità di rifornire gli alimenti ai gatti.

#### **Art. 30 - Alimentazione dei gatti**

1. Chiunque alimenta gli animali è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e/o privato, utilizzando supporti per la somministrazione del cibo, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali. Sul suolo potrà rimanere solo la ciotola per l'acqua, eventuale scorta di cibo potrà essere riparata all'interno delle casette se presenti.
2. Il Comune compatibilmente alle sue disponibilità finanziarie e previo parere del Servizio competente, si farà carico della realizzazione e collocazione sul territorio in cui è ubicata la colonia felina di un adeguato riparo.

## **Titolo VI - CONIGLI DA COMPAGNIA**

### **Art. 31 - Detenzione dei conigli da compagnia**

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.
2. Chi detiene conigli da compagnia dovrà consentire loro, ogni giorno, l'opportuna attività motoria attraverso regolari uscite giornaliere .  
E' severamente vietato liberarli in aree pubbliche o di campagna.

### **Art. 32 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie**

1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.
2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

## **Titolo VII - UCCELLI**

### **Art. 33 - Detenzione degli uccelli**

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti. All'interno della gabbia dovranno essere installati almeno due posatoi ad altezze differenti e un contenitore d'acqua per il bagno dei volatili. La gabbia dovrà essere pulita regolarmente.
2. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. Gli uccelli dovranno essere tenuti nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.

### **Art. 34 - Dimensioni delle gabbie**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - per un esemplare e fino a due esemplari adulti le misure dei lati della gabbia dovranno essere di almeno tre volte, rispetto alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande; l'altezza minima dovrà essere di almeno tre volte l'apertura alare dell'uccello più grande.
  - per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a trasporti a seguito del proprietario e/o ricovero per esigenze sanitarie.
3. Possono essere concesse deroghe per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

### **Art. 35 - Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione**

1. E' vietata la distruzione dei nidi di rondine, balestruccio, rondone e topino quali specie in declino. L'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.

### **Art. 36 - Controllo dei colombi in ambito urbano**

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
  - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero;
  - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente per la tutela degli animali.
2. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.
3. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dai Centro di Recupero Animali Selvatici autorizzati o di proprietà di associazioni colombofile, alle quali ci si potrà rivolgere anche per cerimonie e feste.

## **Titolo VIII – ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 37 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie di branco dovranno essere tenuti almeno in coppia.
2. Nel caso siano ospitate specie diverse, deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie, con riferimento particolare ai pesci predatori.

### **Art. 38 - Divieti**

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquacoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
  - lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al successivo art. 40;
  - conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi bivalvi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande e larghezza pari a due volte la lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
  - mantenere crostacei vivi sul letto di ghiaccio;
  - cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna e/o i crostacei, i quali devono essere preventivamente soppressi.
2. E' vietato tenere permanentemente legate le chele ai crostacei. La legatura delle chele è consentita solo nella fase di commercializzazione, al fine di evitare combattimenti ed eventuali mutilazioni.
3. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione, sia per i singoli cittadini.

### **Art. 39 - Pesca a pagamento**

1. Nell'ambito dell'esercizio della pesca a pagamento, per la pratica del "catch and release" (metodo con il quale il pesce catturato non viene utilizzato a fini alimentari, ma come mezzo per ricevere premi o gratifiche), al fine di non compromettere l'integrità fisica del pesce:
  - è d'obbligo l'utilizzo di accorgimenti atti a prevenire ferite o lesioni cutanee durante le operazioni di slamatura, ad esempio l'impiego di ami senza ardiglione, utilizzo di materassini o altri supporti di materiale sintetico o naturale. Durante la manipolazione del pesce catturato (slamatura e trasferimento nella rete) è, in particolare, vietato immobilizzare il pesce afferrandolo per le cavità dei bulbi oculari o all'interno delle fessure branchiali;
  - è obbligatorio l'utilizzo del guadino per recuperare il pesce;
  - è obbligatorio l'utilizzo di retini per la detenzione temporanea, di dimensioni adeguate al quantitativo pescato.

### **Art. 40 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri e tale da impedirne il normale sviluppo, la normale procreazione e il normale benessere in riferimento alle loro abitudini in

natura. Le specie con aggressività interspecifica possono essere contenute per brevi periodi in contenitori di dimensioni inferiori.

2. E' auspicabile il non utilizzo di acquari di forma sferica o sferoidale, di vetro o di materiale plastico di piccole dimensioni perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci.
3. E' vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.

#### **Art. 41 - Tartarughe**

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (specie ad es. Pseudemys, Trachemys, Chrysemys), di inviare comunicazione di possesso al Comune di residenza.
2. Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la fauna autoctona, oltrechè rappresentare un pericolo potenziale per la salute pubblica essendo vettori di particolari patologie e un danno economico rilevante per le Amministrazioni pubbliche, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.
3. Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un costante monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.



## **Titolo IX - ANIMALI ESOTICI**

### **Art. 42 - Modalità di detenzione di animali esotici**

1. Oltre agli obblighi di denuncia all'Autorità competente previsti dalle leggi vigenti, è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.
3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.
4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.
7. Gli animali palustri devono essere tenuti in contenitori dotati di settore con acqua e di altro con lettiera umida, per consentire agli animali di riposare a terra senza nuotare continuamente.
8. I terrari per animali non palustri devono disporre di contenitori con acqua potabile accessibile agli animali.

## **Titolo X - EQUIDI**

### **Art. 43 - Principi distintivi**

1. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere equidi permanentemente legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri. I detentori di equidi oltre al box dovranno avere un recinto attiguo all'interno del quale poter liberare giornalmente gli animali per consentirgli lo sgambamento.
3. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche animali anziani, malati o femmine gravide.
4. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
5. Il Comune per le manifestazioni di rievocazione storica non comprese nei calendari delle manifestazioni sportive, autorizzerà lo svolgimento delle gare di equidi o altri ungulati nel rispetto delle norme vigenti e applicherà le indicazioni tecniche contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 647/2007 allegato C.
6. I proprietari devono farsi carico della pulizia delle deiezioni dei loro animali nelle zone di transito pubblico, ove il transito sia loro consentito.
7. L'idoneità dell'equide che deve trainare vetture pubbliche e/o private rilasciata nei termini previsti dalla normativa vigente, è requisito necessario per esercitare il trasporto. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali.
8. Gli equidi che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli e foraggiarli regolarmente. Gli equidi che svolgono attività di trazione di vetture devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
9. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata e la sola andatura consentita è il passo. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
10. L'utilizzo di animali appartenenti alla specie prevista dal presente Titolo in uso alle Forze Armate e/o dell'Ordine, è regolamentato da propria normativa.



## **Titolo XI - PET THERAPY**

### **Art. 44 - Terapie assistite con l'impiego di animali**

1. Nell'ambito del D.P.C.M. 28/02/2003, il Comune di San Martino in Rio promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con competenza specifica che dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo scopo con rilascio di attestazione finale.
2. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che certifichi lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi curativi.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. Inoltre, in nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.
5. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
6. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
7. Gli animali impiegati per le attività curative devono provenire da canili o gattili pubblici e/o privati gestiti da Onlus, o da maneggi, o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.
8. Chiunque voglia avviare e/o gestire un'attività di pet therapy nel territorio comunale, dovrà accreditarsi presso il Comune di San Martino in Rio e dotarsi di opportune Autorizzazioni Sanitarie e Veterinarie, che faranno conoscere queste disposizioni e vigileranno sull'applicazione del programma.

## **Titolo XII - MACELLAZIONE E INUMAZIONE DEGLI ANIMALI**

### **Art. 45 - Macellazione ad uso familiare**

1. La macellazione di suini per il solo uso privato familiare, può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Sindaco ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 13 del Regio Decreto 3298/28, sentito il parere del competente Servizio Veterinario. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato idoneo sistema di stordimento dell'animale ai sensi del D.Lgs. n. 333 del 01/09/1998.
2. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita del pubblico.

### **Art. 46 - Macellazione di ovini**

1. E' fatto obbligo di rispettare, senza alcun tipo di deroga, la normativa vigente in materia di macellazione di ovini.

### **Art. 47 - Inumazione di animali**

1. Oltre all'incenerimento negli impianti autorizzati è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia nel terreno di sua proprietà e previo consenso del proprietario in terreni privati, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002, e comunque compatibilmente con le leggi vigenti in materia
2. Gli animali possono inoltre essere inumati in aree pubbliche solo se preventivamente ed appositamente individuate dall'Amministrazione comunale.

## **Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 48 - Sanzioni**

Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato e le sanzioni amministrative già stabilite da altra normativa nazionale o regionale, le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono sanzionate in ragione dell'art. 7-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi della L. n. 689 del 24/11/1981 e della L.R. n. 21/1984, in misura differenziata *in base al criterio di proporzionalità* a seconda della gravità della violazione nel seguente modo:

per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli:6 - comma 9, detenzione di animali;7 - mancato benessere animale;8 - cattura, commercio e detenzione di fauna selvatica autoctona;17 - comma 1, attività motoria e rapporti sociali;19 - commi 3, 4, 5, 6, 7 e 10 caratteristiche e dimensioni dei recinti o box;31 - detenzione di conigli da compagnia;32 - dimensioni e materiali di costruzione delle gabbie;33 - detenzione di uccelli;34 - dimensione delle gabbie;38 - animali acquatici, divieti;39 - dimensione e caratteristiche degli acquari;41 - comma 2, tartarughe;42 - animali esotici;43 - commi 1, 2, 3 e 4, equidi, principi distintivi;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00

per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli:11 - accesso su servizi pubblici di trasporto;12 - divieto di accattonaggio con animali;20 - conduzione di cani. Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche;21 - comma 2, aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani;23 - comma 2, accesso agli uffici comunali ed esercizi pubblici;24 - obbligo di raccolta delle deiezioni;36 - controllo dei colombi in ambito urbano;43 - commi 6, 8 e 9, raccolta delle deiezioni dei cavalli e limitazioni all'uso dell'equide;45 - macellazione ad uso familiare;47 - inumazione di animali d'affezione;

e per ogni altra violazione al presente Regolamento non espressamente sanzionata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;

chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della legge 689/1981 (assunzione di informazioni, raccolta di dati, svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente Regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedura disposte dalla normativa vigente, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, dal proprietario come responsabile in solido.

Competenti ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 689/1981 sono gli organi di vigilanza individuati al successivo art. 49. Il Sindaco è competente a ricevere eventuali scritti difensivi documentati, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge 689/1981, e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta. Il Sindaco può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi, nonché l'audizione degli interessati.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica della violazione.

Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge 689/1981.

Gli importi delle sanzioni saranno finalizzati ad interventi per la tutela degli animali.

**Art. 49 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato, gli Operatori del Servizio Veterinario, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'ENPA e della LAV e le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie in Convenzione in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

**Art. 50 - Entrata in vigore. Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. L'adeguamento alle disposizioni relative alle misure dei box per cani di cui all'art. 19, comma 4 dovrà avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Normativa di riferimento nazionale in ordine cronologico

- 1) Legge n. 611 del 12.06.1913, "Provvedimenti per la protezione degli animali";
- 2) R.D. n. 3298 del 20.12.1928, "Approvazione del regolamento per la vigilanza delle carni";
- 3) R.D. n. 1398 del 19.10.1930 "Codice Penale" in part. artt. 500- 544 bis - 544 ter - 544 quater- 544 quinquies- 544 sexies - 638 - 672 - 727;
- 4) Legge di Pubblica Sicurezza R.D. 18.06.1931 n. 773 Artt. 70 e 129;
- 5) R.D. n. 262 del 16.03.1942 "Codice Civile" in particolare artt. 823-824- 826- 925 - 2052;
- 6) D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- 7) Legge n. 337 del 18.03.1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- 8) Legge n. 222 del 12.04.1973 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (ETS 65), adottata a Parigi il 13.12.1968;
- 9) Legge n. 37 del 14.02.1974, come modificata dalle L. 376/1988 e L. n. 60 del 08.02.2006 "Gratuità di trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico";
- 10) DPR 31.3.1979 "Perdita di personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato"- art. 3 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- 11) L. n.689 del 24.11.1981 "modifiche al sistema penale";
- 12) D.P.R. n.. 624 del 05.06.1982, in attuazione della Direttiva CEE n. 77489, relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali;
- 13) D.M. 31.12.1983 di attuazione del Regolamento CEE n. 338/97 del 9.12.1996 e del Regolamento CEE n. 1808/01 del 30.08.2001, concernente l'applicazione nella Comunità Europea della convenzione di Washington sul "commercio internazionale della specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivanti, minacciate di estinzione";
- 14) Circolare del Ministero dell'Interno del 20.3.1985, n. 559/c, relativa all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 19 del DPR 24.7.1977, n. 616, concernente "attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22.7.1995, n. 382" Divieto di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro al volo su animali vivi";
- 15) Legge n. 281 del 14.8.1991, "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dalla Legge 24.12.2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (art. 2 - commi 370 e 371);
- 16) Legge n. 150 del 7/2/1992, e successive modificazioni con L. n. 59 del 13.03.1993 e D.Lgs. 275/2001, che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- 17) D.Lgs. n. 533 del 30.12.1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli";
- 18) D. Lgs. n. 534 del 30.12.1992 "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- 19) D.Lgs. n. 116 del 27.1.1992, in attuazione della direttiva CEE n. 86/609, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- 20) Legge n. 157 dell'11.2.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");
- 21) D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 Art. 169 - commi 6 e 10 - del Nuovo Codice della Strada e art.70 relativo alla trazione di vetture pubbliche con cavalli;
- 22) D.P.R. n.495 del 16.12.1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ( art.226);
- 23) Circolare del Ministero della Sanità n. 22 del 12.8.1993, "Esportazione di cani randagi";
- 24) Legge n. 413 del 12/10/1993 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale";
- 25) D.M. 19.4.1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione";
- 26) D.Lgs. n. 333 dell'1.9.1998 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento";
- 27) Delibera CITES del 10.5.2000 in materia di "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" del Ministero dell'Ambiente, integrata con atto del 19.4.2006 prot. DPN/10/2006/11106;
- 28) D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- 29) Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.05.2001 "Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali";
- 30) D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
- 31) Circo, del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281";
- 32) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio dell'08.01.2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali";
- 33) Regolam. CEE 1774/2002 "inumazione di animali";
- 34) Legge n. 3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- 35) Accordo "Stato-Regioni" sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6.02.2003;
- 36) DPCM del 28.02.2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pettherapy";

- 37) D.Lgs. n. 29.07.2003 n. 267 "Attuazione della Direttiva 1999/74/CE e della Direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento";
- 38) Legge n. 213 dell'01.08.2003 "Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo";
- 39) D. Lgs. n. 53 del 20.02.2004 "Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- 40) Legge 20.7.2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- 41) Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dell' 05.05.2006 contenente le "linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'Unire";
- 42) Regolamento (CE) del 22.12.2004 n.1/2005 – Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, modifica direttive e regolamenti precedenti;
- 43) D.Lgs. n. 151 del 25.07.2007 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";
- 44) Documento tecnico-scientifico del Ministero della Salute redatto il 29.07.2007 dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali sulla "Sofferenza di aragoste e astici vivi con chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione";
- 45) Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6/8/2008;
- 46) Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";
- 47) DIRETTIVA 2003/157 CEE recepita con DLGS 15.02.05 n. 50 sulla Vivisezione;
- 48) Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO il 27.1.1978;
- 49) Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata il 13.11.1987 (firmata, ma non ancora ratificata dall'Italia);
- 50) Trattato dei Paesi dell'Unione Europea sottoscritto il 13.12.2007 (in vigore dall'1.1.2009) che riconosce giuridicamente gli animali come esseri senzienti;
- 51) Ordinanza del 18/12/08 Norme sul divieto di detenzione e di utilizzo di esche e di bocconi avvelenati;
- 52) Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (GU n. 68 del 23.3.2009 ).

Normativa di riferimento Regione Emilia Romagna in ordine cronologico

- 1) Circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Emilia – Romagna n. 32 del 15.10.1985 (prot.61.4.3/16481) relativa all' "Assistenza Zoiatrica – Competenze pubbliche in materia – Modalità Organizzative";
- 2) Legge della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 22.02.1993 " tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna - art. 24 come modificata dalla L.R. n. 38 del 13.11.2001;
- 3) Circolare dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna n. 7/1999 riguardante "Norme per il controllo della popolazione canina – requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero";
- 4) Legge della Regione Emilia Romagna n. 27 del 07.04.2000, "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", come modificato dalla L.R. n. 7 del 06.04.2001;
- 5) Delibera di Giunta Regionale n. 1608 del 03.10.2000 – "Definizione dei criteri, procedure e modalità per l'identificazione dei cani mediante microchips";
- 6) Legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 dell'1.08.2002 "Norme contro la vivisezione", come modificata dalla Legge Regionale 17.2.2005 n. 4;
- 7) Delibera di Giunta Regionale n.2763 del 30.12.2002 "Accordo Regione Università."
- 8) Delibera di Giunta Regionale n. 339/04 "Modifica delle procedure per l'identificazione dei cani mediante microchips";
- 9) Legge Regione Emilia-Romagna n. 5 del 17.02.2005 "Norme a tutela del benessere animale";
- 10) Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 736/2005 del 9.5.2005 "Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali da compagnia in attuazione della L.R. n. 5 del 17.2.2005 ;
- 11) Delibera Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 394/2006 "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali";
- 12) legge regionale n. 15/2006 disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia Romagna;
- 13) Delibera Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 647/2007 "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera n. 394/2006".

Statuto –Regolamenti Comunali–

- 1) Statuto del Comune di San Martino in Rio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 27 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) Regolamento Comunale per la gestione del verde pubblico e privato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30.06.2008;
- 3) Regolamento Comune di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 04.03.2010.

#### Giurisprudenza

- Sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n. 12028 del 4.12.1993, in riferimento alla detenzione di animali in condominio;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 5 Penale – n. 9556 del 13.8.1998, in riferimento alla mancanza di assistenza degli animali dal punto di vista sanitario;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale – n. 1109 del 9.12.1999, in riferimento al latrato notturno dei cani;
- Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 24.1.2006, n. 2774, che sancisce come reato di cui all'art. 727 c.p. il sovraffollamento dei canili;
- Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 18.4.2007 n. 21805 che sancisce che "l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente di usa verso un minore".